

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(92)409 def. - SYN 369

Bruxelles, 12 ottobre 1992

Proposta modificata di .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

riguardante le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute per i lavoratori
a bordo delle navi da pesca

... direttiva particolare ai sensi dell'art. 16
della direttiva 89/391/CEE

(presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149
paragrafo 3 del trattato CEE)

MOTIVAZIONE

Visto il parere del Parlamento europeo in prima lettura dell'8.7.1992, la Commissione presenta al Consiglio, in forza dell'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE, una proposta modificata di direttiva. Il testo verte principalmente su quattro tipi di modifiche:

- un gruppo di modifiche riguarda i considerandi e mira a rendere più perspicui i nessi con la politica seguita dalla Commissione o con una risoluzione del Parlamento europeo;
- un gruppo di modifiche ha lo scopo di precisare i controlli dell'applicazione delle misure di sicurezza a bordo delle navi;
- una serie di modifiche si propone di precisare la formazione dei pescatori e di qualsiasi persona suscettibile di comandare una nave;
- un gruppo di modifiche intende infine esplicitare talune prescrizioni minime.

La proposta modificata della Commissione conserva la sua struttura globale e le stesse finalità della proposta iniziale, pur sviluppandone e precisandone talune disposizioni.

(Il testo va considerato immutato se in questa colonna non
vi è alcuna formulazione)

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RIGUARDANTE LE
PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE PER I
LAVORATORI A BORDO DELLE NAVI DA PESCA

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità
economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione, presentata
previa consultazione del comitato consultivo per la
sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul
luogo di lavoro,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la comunicazione della Commissione
circa il suo programma nel settore della sicurezza,
dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro⁽¹⁾,
prevede azioni per meglio integrare la sicurezza
nella concezione sia delle navi che delle mansioni;

considerando che il Consiglio, nella risoluzione
del 21 dicembre 1987 concernente la sicurezza,
l'igiene e la salute sul luogo di lavoro⁽²⁾, ha
preso atto dell'intenzione della Commissione di
presentargli prescrizioni minime riguardo
all'organizzazione della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro;

considerando che il rispetto delle prescrizioni
minime atte a garantire un maggior livello di
sicurezza e di salute a bordo delle navi da pesca
costituisce un imperativo per garantire la
sicurezza e la salute dei lavoratori interessati;

considerando che le condizioni particolarmente
difficili di lavoro e di vita a bordo delle navi da
pesca fanno sì che il tasso di frequenza degli
infortuni mortali registrati nel settore della
pesca marittima sia molto elevato;

considerando che nell'ambito dei vari provvedimenti
comunitari riguardanti il settore della pesca è opportuno
adottare misure in materia di sicurezza e di salute sul
lavoro,

considerando che le condizioni specifiche e particolarmente
difficili di lavoro e di vita a bordo delle navi da pesca
fanno sì che il tasso di frequenza degli infortuni mortali
registrati nel settore della pesca marittima sia molto
elevato;

(1) G.U. n. C 28 del 3.2.1988, pag. 3.

(2) G.U. n. C 28 del 3.2.1988, pag. 1.

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro⁽³⁾, che di conseguenza le disposizioni di quest'ultima direttiva si applicano pienamente al settore del lavoro a bordo delle navi da pesca, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;

considerando che le direttive particolari già adottate nel campo della sicurezza e della salute durante il lavoro si applicano, salvo indicazioni contrarie, alla pesca marittima e che pertanto è opportuno precisare se del caso le peculiarità di questa attività per ottimizzare l'applicazione di queste direttive particolari;

considerando che la direttiva del Consiglio riguardante le prescrizioni minime di salute e sicurezza per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi⁽⁴⁾ si applica appieno al settore della pesca marittima;

considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

OGGETTO

Articolo 1

- 1) La presente direttiva, che è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 89/391/CEE, fissa le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative al lavoro a bordo delle navi da pesca.

considerando che il Parlamento europeo in data 15 aprile 1988 ha approvato una risoluzione nella quale riconosce l'importanza della prevenzione in materia di sicurezza durante il lavoro a bordo delle navi da pesca;

considerando l'importanza che deve essere attribuita per motivi di salute e di sicurezza dei lavoratori alla localizzazione delle navi da pesca in caso di emergenza, in particolare tramite le nuove tecnologie;

(non riguarda il testo italiano)

considerando che la direttiva 92/29 del Consiglio riguardante le prescrizioni minime di salute e di sicurezza per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi⁽⁴⁾ si applica appieno al settore della pesca marittima;

(3) G.U. n. L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

(4) G.U. n. L 113 del 30.4.1992, pag. 19.

- 2) Le disposizioni della direttiva 80/391/CEE si applicano interamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

DEFINIZIONI

Articolo 2

Al sensi della presente direttiva si intende per:

- "nave da pesca" (in appresso chiamata "nave"): ogni imbarcazione registrata in uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro impiegata per la cattura o la lavorazione del pesce o di altre risorse vive del mare, la cui lunghezza fra le perpendicolari è superiore o uguale a 12 metri;
- "pescatore": ogni lavoratore ai sensi dell'articolo 3, lettera a) della direttiva 80/391/CEE che esercita un'attività a bordo di un peschereccio, nonché ogni persona che esercitandovi un'attività è subordinata al capitano della nave per l'esercizio dell'attività.
- "armatore": il proprietario registrato di una nave, a meno che la nave sia stata noleggiata a scafo nudo o sia gestita interamente o parzialmente da una persona fisica o giuridica diversa dal proprietario registrato in base ad un accordo di gestione; in questo caso si considera armatore rispettivamente il noleggiatore a scafo nudo o la persona fisica o giuridica che gestisce la nave.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:

- gli armatori facciano in modo che le loro navi possano essere impiegate sotto la responsabilità del capitano in condizioni, in particolari meteorologiche, che non compromettano la sicurezza e la salute dei pescatori;
- all'atto dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 80/391/CEE, si tenga conto degli eventuali rischi per il resto dell'equipaggio;
- gli eventi in mare che hanno o che possono avere un effetto sulla salute e la sicurezza dei pescatori a bordo siano oggetto di un resoconto dettagliato da trasmettere all'autorità marittima designata all'uopo e siano accuratamente e circostanziatamente registrati sul libro di bordo qualora la tenuta di quest'ultimo sia richiesta per questo tipo di nave dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale vigente.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:

- gli armatori facciano in modo che le loro navi vengano impiegate sotto la responsabilità del capitano in condizioni, in particolare meteorologiche, che non compromettano la sicurezza e la salute dei pescatori;
 - gli eventi in mare che hanno o che possono avere un effetto sulla salute e la sicurezza dei pescatori a bordo siano oggetto di un resoconto dettagliato da trasmettere all'autorità marittima designata all'uopo e siano accuratamente e circostanziatamente registrati sul libro di bordo o, in sua mancanza, su un documento previsto a tale scopo;
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le navi da pesca cui si applica la presente direttiva siano oggetto di controlli periodici che possono essere anche effettuati in mare da parte di autorità specificamente incaricate di tale missione.

NAVI UTILIZZATE PER LA PRIMA VOLTA

Articolo 4

Le navi armate per la prima volta a partire dal 1° gennaio 1996 devono soddisfare alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute riportate negli allegati I e III.

Tuttavia l'applicazione delle prescrizioni minime dell'allegato I alle navi di cui al primo paragrafo del presente articolo è subordinata alla mancanza di disposizioni comunitarie applicabili adottate in base all'articolo 100 A del trattato, a patto che garantiscano un livello di protezione almeno equivalente.

NAVI GIÀ UTILIZZATE

Articolo 5

Le navi armate prima del 1° gennaio 1996 devono soddisfare entro tre anni da tale data alle prescrizioni minime di sicurezza riportate negli allegati II e III.

MODIFICHE DELLE NAVI

Articolo 6

Qualora le navi subiscano a partire dal 1° gennaio 1996 modifiche e/o trasformazioni della loro struttura, queste modifiche e/o trasformazioni devono essere conformi alle prescrizioni minime corrispondenti riportate agli allegati I e III.

Articolo 7

Per preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'armatore:

- curi la manutenzione tecnica delle navi, degli impianti e dei dispositivi, in particolare di quelli indicati agli allegati I e II e faccia sì che i difetti constatati, quando possono ledere la sicurezza e la salute dei pescatori, vengano eliminati al più presto;
- adotti misure intese a garantire la regolare pulizia delle navi e del complesso degli impianti e dei dispositivi per mantenere condizioni adeguate di igiene;

- tenga a bordo della nave mezzi di salvataggio e di sopravvivenza appropriati, in buono stato di funzionamento e in quantità sufficiente e corrispondente alle specifiche dell'allegato III;
- tenga conto, all'atto dell'applicazione delle disposizioni della direttiva 89/656/CEE⁽⁵⁾, delle specifiche in materia di attrezzature individuali di protezione riportate nell'allegato IV.

INFORMAZIONE DEI PESCATORI

Articolo 8

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, i pescatori vengono informati circa tutte le misure da adottare per quanto riguarda la sicurezza e la salute a bordo delle navi.

FORMAZIONE DEI PESCATORI

Articolo 9

Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, i pescatori devono ricevere una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise per quanto riguarda la sicurezza e la salute a bordo delle navi.

Questa formazione riguarderà in particolare l'impiego dei mezzi di salvataggio e di sopravvivenza e, per i pescatori interessati, l'impiego degli apparecchi di pesca e delle attrezzature di trazione, nonché i differenti metodi di segnalazione, in particolare gestuale.

FORMAZIONE APPROFONDIRITA

Articolo 10

Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva del Consiglio riguardante le prescrizioni minime di salute e sicurezza per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi, ogni persona che può essere chiamata a comandare una nave deve ricevere una formazione approfondita riguardante:

Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE i pescatori devono ricevere una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise e comprensibili per quanto riguarda la salute e la sicurezza a bordo delle navi ed in particolare la prevenzione degli infortuni.

Questa formazione sarà oggetto di aggiornamenti resi necessari a causa delle modifiche delle attività a bordo.

Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 92/29/CEE ogni persona che può essere chiamata a comandare una nave deve essere in possesso di conoscenze linguistiche sufficienti per poter comunicare con i pescatori imbarcati e ricevere una formazione approfondita riguardante:

- la prevenzione degli infortuni del lavoro a bordo,
- la stabilità della nave e il suo mantenimento in qualunque condizione di carico e all'atto delle operazioni di pesca,
- la navigazione e le comunicazioni via radio.
- la navigazione e le procedure di comunicazione via radio.

CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI PESCATORI

Articolo 11

La consultazione e la partecipazione dei pescatori e/o dei loro rappresentanti avvengono in conformità dell'articolo 11 della direttiva 80/301/CEE per tutte le materie disciplinate dalla presente direttiva, compresi i suoi allegati.

ADEGUAMENTO DEGLI ALLEGATI

Articolo 12

Gli adeguamenti di carattere prettamente tecnico degli allegati in funzione:

- dell'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione, riguardanti taluni aspetti del settore contemplato dalla presente direttiva;

e/o

- del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali e delle conoscenze nel campo della sicurezza e della salute a bordo delle navi;

sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 17 della direttiva 80/301/CEE.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1985. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri dovranno contenere un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. La forma di questo riferimento sarà determinata dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che hanno già adottato o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione quinquennale sull'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva, indicando i punti di vista delle parti sociali.

3. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione quadriennale sull'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva, indicando altresì il punto di vista delle parti sociali.

La Commissione ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale ed il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LE
NAVI DA PESCA UTILIZZATE PER LA PRIMA VOLTA DI CUI
AGLI ARTICOLI 4, 6 E 7 DELLA DIRETTIVA
(...)

(...)

5. Rilevazione incendio e lotta antincendio

5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego della nave, dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprietà fisiche e chimiche delle sostanze, prodotti e materiali presenti e del numero massimo di persone che possono essere presenti, gli alloggi del personale e i posti di lavoro interni nonché la stiva per il pesce, se necessario, devono essere equipaggiati con adeguate attrezzature antincendio e, se necessario, con sistemi di rilevamento e di allarme antincendio.

5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego della nave, dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprietà fisiche e chimiche delle sostanze, prodotti e materiali presenti e del numero massimo di persone che possono essere presenti, gli alloggi del personale e i posti di lavoro interni, compreso il compartimento motore, nonché la stiva per il pesce, se necessario, devono essere equipaggiati con adeguate attrezzature antincendio e, se del caso, con sistemi di rilevamento e allarme antincendio.

ALLEGATO II

PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LE
NAVI DA PESCA GIA' UTILIZZATE DI CUI AGLI ARTICOLI
5 E 7 DELLA DIRETTIVA
(...)

(...)

3. Impianto elettrico

L'impianto elettrico deve essere concepito e realizzato in modo da non costituire pericolo e fornire:

- protezione dell'equipaggio e della nave contro i rischi elettrici;
- i servizi necessari per mantenere la nave in condizioni normali operative e di abitabilità senza dover fare ricorso ad una fonte di energia di emergenza;
- i servizi essenziali alla sicurezza in caso di avaria dell'impianto elettrico principale.

Dovrà essere prevista una fonte di energia elettrica di emergenza ubicata all'esterno della sala macchine in grado di garantire il suo funzionamento in caso di incendio o in altro caso di guasto all'impianto elettrico principale.

Dovrà essere prevista una fonte di energia elettrica di emergenza ubicata all'esterno della sala macchine o sufficientemente isolata da questa, in grado di garantire il suo funzionamento in caso di incendio o di altro guasto all'impianto elettrico principale.

5. Rilevazione incendio e lotta antincendio

5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego della nave, dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprietà fisiche e chimiche delle sostanze, prodotti e materiali presenti e del numero massimo di persone che possono essere presenti, gli alloggi del personale e i posti di lavoro interni nonché la stiva per il pesce, se del caso, devono essere equipaggiati con adeguate attrezzature antincendio e, se necessario, con sistemi di rilevamento e di allarme antincendio.

5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego della nave, dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprietà fisiche e chimiche delle sostanze, prodotti e materiali presenti e del numero massimo di persone che possono essere presenti, gli alloggi del personale e i posti di lavoro interni, compreso il compartimento motore, nonché la stiva per il pesce, se necessario, devono essere equipaggiati con adeguate attrezzature antincendio e, se del caso, con sistemi di rilevamento e allarme antincendio.

ALLEGATO III

PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE
RIGUARDANTI I MEZZI DI SALVATAGGIO E DI
SOPRAVVIVENZA DI CUI AGLI ARTICOLI 4, 5, 6 E 7

2. Le zattere o le scialuppe di salvataggio devono essere disponibili in numero sufficiente su ambedue i bordi per raccogliere tutte le persone presenti a bordo e devono essere poste e fissate in punti tali da poter essere calate a mare in modo sicuro per semplice forza di gravità, senza ostacoli verticali o orizzontali fra le stesse e il mare; esse devono essere inoltre di facile, rapido e sicuro accesso.

2. Le zattere o le scialuppe di salvataggio devono essere disponibili in numero sufficiente su ambedue i bordi per raccogliere tutte le persone presenti a bordo e devono essere poste e fissate in punti tali da poter essere calate a mare in modo sicuro e rapido, senza ostacoli verticali o orizzontali fra le stesse e il mare; esse devono essere inoltre di facile, rapido e sicuro accesso.

COM(92) 409 def.

DOCUMENTI

IT

05 04 03

N. di catalogo : CB-CO-92-426-IT-C

ISBN 92-77-47728-8

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo